

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Publicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

### Capo III

*(giurisprudenza)*

20. 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a*) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi <sup>(33/a)</sup> <sup>(2/cost)</sup>.

2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) <sup>(33/b)</sup>.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati <sup>(2/cost)</sup>.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti <sup>(33/c)</sup> <sup>(2/cost)</sup>.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

*a*) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

*b*) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

*c*) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

*d*) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da

fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#) <sup>(34)</sup>, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo <sup>(34/a)</sup>;

*g-bis*) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario <sup>(34/b)</sup>;

*g-ter*) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati <sup>(34/b)</sup>;

*g-quater*) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio <sup>(34/b)</sup>;

*g-quinquies*) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale <sup>(34/b)</sup>;

*g-sexies*) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento <sup>(34/c)</sup>;

*g-septies*) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche <sup>(34/c) (2/cost)</sup>.

*5-bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione <sup>(34/d)</sup>.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa <sup>(2/cost)</sup>.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le

province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima <sup>(34/c)</sup> <sup>(2/cost)</sup>.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 <sup>(35)</sup>, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie <sup>(35/a)</sup>:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 245 <sup>(36)</sup>, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537 <sup>(37)</sup>, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 <sup>(38)</sup>, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 <sup>(37)</sup>;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia <sup>(39)</sup>.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 <sup>(36)</sup>, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo <sup>(39/a)</sup>.

-----  
(33/a) Vedi, anche, l'art. 1, [L. 8 marzo 1999, n. 50](#), riportata al n. CVIII e la [L. 24 novembre 2000, n. 340](#).

(2/cost) La Corte costituzionale con [sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#), sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(33/b) Comma così sostituito prima dall'art. 2, [L. 8 marzo 1999, n. 50](#), riportata al n. CVIII e poi dall'art. 1, [L. 24 novembre 2000, n. 340](#).

(2/cost) La Corte costituzionale con [sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#), sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(33/c) Comma così modificato dall'art. 2, [L. 8 marzo 1999, n. 50](#), riportata al n. CVIII.

(2/cost) La Corte costituzionale con [sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#), sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

[\(34\)](#) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

[\(34/a\)](#) Nel presente comma era contenuta anche, una lettera *h*) che è stata ricollocata come lettera *f*) all'art. 17, comma 1, dall'art. 7, [L. 15 maggio 1997, n. 127](#), riportata al n. XC.

[\(34/b\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 1, [L. 16 giugno 1998, n. 191](#), riportata al n. CI.

[\(34/b\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 1, [L. 16 giugno 1998, n. 191](#), riportata al n. CI.

[\(34/b\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 1, [L. 16 giugno 1998, n. 191](#), riportata al n. CI.

[\(34/b\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 1, [L. 16 giugno 1998, n. 191](#), riportata al n. CI.

[\(34/c\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, [L. 8 marzo 1999, n. 50](#), riportata al n. CVIII.

[\(34/c\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, [L. 8 marzo 1999, n. 50](#), riportata al n. CVIII.

[\(2/cost\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#), sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

[\(34/d\)](#) Comma aggiunto dall'art. 2, [L. 8 marzo 1999, n. 50](#), riportata al n. CVIII.

[\(2/cost\)](#) La Corte costituzionale con [sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#), sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(34/e) Comma così modificato prima dall'art. 1, [L. 16 giugno 1998, n. 191](#), riportata al n. CI e poi dall'art. 1, [L. 24 novembre 2000, n. 340](#).

(2/cost) La Corte costituzionale con [sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408](#) (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#), sollevate in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione: art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere *c*) ed *f*); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera *a*) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera *c*), di cui al capo *a*); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7;

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(35) Riportata al n. XXX.

(35/a) I regolamenti di cui al presente comma sono stati approvati:

- quanto alla lettera *a*):

con [D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25](#), sui procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento;

- quanto alla lettera *b*):

con [D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491](#), sull'istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari;

con [D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25](#), sui procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento;

- quanto alla lettera *c*):

con [D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306](#), in materia di contributi universitari;

- quanto alla lettera *d*):

con [D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 386](#), sull'approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore universitario;

con [D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387](#), sulle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

- quanto all'allegato 1:

con [D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351](#), sulla semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola;

con [D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367](#), sulla semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e sui compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali;

con [D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392](#), sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici;

con [D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447](#), sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi;

con [D.P.R. 9 novembre 1998, n. 439](#), sulla semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili;

con [D.P.R. 3 settembre 1999, n. 353](#), sulla semplificazione del procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori e al Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione;

con [D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377](#), sul riordino e la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra;

con [D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#), sulla semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché sulla semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e sulla domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

con [D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48](#), sulla semplificazione dei procedimenti di controllo in materia di contrassegni speciali per bevande, acque minerali e prodotti vinosi;

con [D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361](#), sulla semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

con [D.P.R. 16 marzo 2000, n. 286](#), sulla semplificazione del procedimento per l'erogazione del contributo annuale all'Associazione italiana della Croce Rossa;

con [D.P.R. 22 marzo 2000, n. 120](#), sulla semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero;

con [D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118](#), sulla semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;

con D.P.R. 1° giugno 2000, n. 218, sulla semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà;

con [D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442](#) sulla semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;

con [D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314](#), sulla semplificazione del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

con [D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367](#), sulla semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali;

con [D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 438](#), sulla semplificazione concernente l'abrogazione della normativa relativa al procedimento per la concessione di contributi a favore del commercio;

con [D.P.R. 15 dicembre 2000, n. 439](#), sulla semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per il risanamento dell'industria siderurgica;

con [D.P.R. 15 gennaio 2001, n. 54](#), sulla semplificazione del procedimento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agroalimentare in paesi non appartenenti all'Unione europea;

con [D.P.R. 17 gennaio 2001, n. 65](#), sulla semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia;

con [D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161](#) sulla semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive;

con [D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213](#), sulla semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato;

con [D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290](#), sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

con [D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314](#) sulla semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni;

con [D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310](#), sulla semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli;

con [D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311](#), sulla semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

con [D.P.R. 20 agosto 2001, n. 361](#), sulla semplificazione del procedimento per gli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari;

con [D.P.R. 21 settembre 2001, n. 439](#), sulla semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali;

con [D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462](#), sulla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

con [D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461](#), sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

[\(36\)](#) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(37\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(38\)](#) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(37\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(39\)](#) Vedi, anche, l'art. 17, comma 119, [L. 15 maggio 1997, n. 127](#), riportata al n. XC.

[\(36\)](#) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

[\(39/a\)](#) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, [L. 8 marzo 1999, n. 50](#), riportata al n. CVIII.